

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERRASTRO, TANGA, TREU, ROSA e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1970

Collocamento nella carriera esecutiva del personale ausiliario delle amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici, in possesso di determinati requisiti

ONOREVOLI SENATORI. — Molti uscieri appartenenti alle categorie dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per servizio, orfani e categorie assimilate, in possesso della licenza media o di titolo di studio equipollente o superiore che già prima del 1° luglio 1968 erano in servizio ed avevano chiesto il passaggio alla carriera esecutiva ai sensi delle disposizioni legislative allora vigenti, quali la legge n. 375 del 1950 e n. 142 del 1953 e il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, articolo 43, non lo possono più ottenere a seguito della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Quest'ultima legge, infatti, nel disciplinare la materia dell'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, con l'articolo 19, primo comma, ha posto la condizione di « disoccupazione » per ottenere l'assunzione nei ruoli della carriera esecutiva, in difformità delle precedenti disposizioni legislative e con ciò ha reso impossibile il passaggio da un ruolo ad un altro.

In effetti il personale ausiliario già in servizio, non potendo far valere detta condizione, non può essere iscritto negli elenchi provinciali degli invalidi, orfani eccetera, aspiranti a collocamento obbligatorio e quindi non può ottenere la assunzione ob-

bligatoria nella carriera esecutiva neanche da parte delle stesse amministrazioni da cui dipende e che in passato l'avevano loro promessa in base alle vecchie disposizioni.

Per conseguenza, tale personale si vede superato da estranei alle amministrazioni che vengono assunti, senza concorso, direttamente nella carriera esecutiva occupando così nel loro stesso ufficio il posto di applicato o di coadiutore, nonostante che coloro che sono già in servizio abbiano anch'essi la licenza media o il titolo di studio equipollente o superiore e la qualifica di mutilati, invalidi, orfani, eccetera.

In tal modo si è venuto a creare uno stato di inferiorità in coloro che parteciparono in passato a concorsi per inservienti in prova ed assunsero regolare servizio con tale inquadramento, nella prospettiva consentita dalla legge (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, articolo 43) di far valere in seguito il loro titolo di studio per passaggio alle mansioni superiori della carriera esecutiva. Tanto più che non pochi esplicano di fatto mansioni esecutive.

Non si può non tenere conto del danno che è stato arrecato a tali dipendenti specie se si consideri che alcuni loro colleghi che ebbero la fortuna di essere sistemati nella carriera esecutiva prima della legge n. 482

oggi rivestono già la qualifica di applicato o di archivista, mentre altri vengono assunti direttamente nella carriera esecutiva.

Nè è da ritenere che la sperequazione possa essere risanata dal fatto che essi, in base alla legge di riassetto delle carriere dei pubblici dipendenti, potranno partecipare a concorsi per esame alla qualifica di primo archivista anzichè a quella di applicato aggiunto. È noto infatti che analoga agevolazione è prevista per il personale delle carriere esecutive che potrà partecipare a concorsi per esame alla qualifica di segretario principale della carriera di concetto.

Per sanare questa sperequazione presentiamo questo disegno di legge.

La sistemazione in esso proposta non pregiudica in alcun modo la possibilità di mettere a pubblico concorso i posti da conferire a persone non invalide estranee alle amministrazioni, in quanto il disegno di legge prevede per gli uscieri invalidi la riserva di un terzo dei soli posti da conferire agli invalidi, senza intaccare il contingente dei posti per i concorsi ordinari.

Riteniamo far presente che la sistemazione nella carriera esecutiva degli uscieri invalidi in possesso della licenza media, così com'è proposta nel disegno di legge, non comporta alcun maggior onere finanziario per lo Stato: e ciò perchè il passaggio da una carriera ad un'altra non avverrebbe « in soprannumero » ma solo quando si verificassero vacanze nei posti da assegnare ad invalidi disoccupati. I beneficiari del disegno di legge non avrebbero alcun vantaggio economico in quanto il coefficiente che attualmente essi godono è pari o superiore al corrispondente della qualifica di applicato o di coadiutore a cui sarebbero promossi.

La decorrenza giuridica del beneficio è stata prevista dal 1° luglio 1968 e ciò in considerazione del fatto che per tale data tutti gli invalidi in servizio, in base alle vecchie disposizioni, sarebbero dovuti passare alla carriera esecutiva se non fosse sopraggiunta la legge n. 482.

Per i motivi di equità a cui il disegno di legge è ispirato, ci auguriamo che il Parlamento voglia approvarlo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Un terzo dei posti attuali e futuri delle carriere esecutive conferibili al personale delle categorie rientranti nei benefici di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, è riservato al personale delle carriere ausiliarie che alla data di entrata in vigore della suddetta legge era già in servizio e possedeva i requisiti del titolo di studio di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e la qualifica di mutilato o di invalido di guerra, mutilato od invalido per servizio, orfano ed assimilata.

Art. 2.

Gli effetti giuridici del collocamento nelle carriere esecutive del personale ausiliario di cui al precedente articolo decorrono dal 1° luglio 1968; quelli economici dalla data del collocamento.